TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 82

R. D. 23 maggio 1915, n. 748, art. 1; D. Lt. 23 marzo 1916, n. 379 modif

Avanzamento del personale in congedo.

I sottocapi ed i comuni del Corpo Reale equipaggi marittimi non possono, durante la posizione di congedo, conseguire avanzamento.

Salvo il disposto del seguente art. 82-bis i sottufficiali in congedo possono progredire di un sol grado non computando le promozioni avute in periodo di richiamo per guerra. L'avanzamento ha luogo, per essi, ad anzianita', per ruolo e per grado, nei limiti fissati ogni anno dal Ministero della marina, in relazione alla' necessita' della mobilitazione.

Per lo scrutinio e per la nomina di capi di 1a classe in congedo a sottotenente in ciascun ruolo di ufficiali del C.R.E.M. nella riserva si applicano le disposizioni dell'art. 76 del testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni.

Per l'avanzamento dei capi di 2ª e 3ª classe e dei secondi capi in congedo la Commissione di avanzamento di cui al precedente art. 56 prendera' in esame un numero di capi di 2ª e 3ª classe e di secondi capi nelle aliquote che il Ministero credera' di stabilire.

L'avanzamento dei sottufficiali in congedo deve, in ogni caso, seguire quello dei colleghi di carriera di pari grado all'anzianita' della rispettiva categoria e specialita', fatta astrazione di coloro che, per qualsiasi motivo, siano stati comunque esclusi o pretermessi nell'avanzamento o per i quali sia sospeso il giudizio.

Per i sottufficiali in congedo non sono prescritti periodi di imbarco, ne' corsi od esami di abilitazione al grado superiore.

COMMA ABROGATO DALL L. 22 NOVEMBRE 1973, N. 872.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento i sottufficiali in congedo dichiarati per due volte, anche non consecutive, inidonei all'avanzamento.

Versione in vigore dal 19 gennaio 1974, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-82-r-d-23-maggio-1915-n-748-art-1-d-lt-23-marzo-1916-n-379-modif/versione/25

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it